



prassi

## ORARIO DI LAVORO NOTTURNO

(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1438/2019)

Con la nota n. 1438/2019, l'INL ha fornito il proprio parere in merito alla corretta modalità di individuazione dell'arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate. La norma prevede che *"l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite"*, ma nulla dice in ordine al parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno.

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 8/2005, aveva precisato che *"tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, poteva essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa - salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite - considerato che il legislatore aveva in più occasioni adoperato l'arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione"*.

Proprio in relazione al parametro della settimana lavorativa è stato posto il quesito, chiedendo se lo stesso debba essere riferito all'articolazione dell'orario settimanale del singolo lavoratore (che può quindi essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a 6 giorni di lavoro): nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su 5 giorni, infatti, non è consentito al personale impegnato in lavoro notturno di svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle 8 ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell'ordinario orario di lavoro ( $40:5 = 8$ ); nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali, in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale ( $48:6 = 8$ ).

L'Ispettorato ha ritenuto di individuare la "settimana lavorativa" nell'astratto periodo di 6 giorni (nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni, pertanto, il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell'arco temporale settimanale al "netto" del giorno obbligatorio di riposo, perché tale soluzione consente un'applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.

Brescia, 18 marzo 2019

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)



Aderente a:



CONFAPINDUSTRIA  
LOMBARDIA  
Pubblicazione Registrata alla ASB della Lombardia  
al numero 442/2008/01



**CONFAPPI**  
CONFEDERAZIONE ITALIANA  
PROMOTTA E GUIDATA IN ITALIA DA ENI S.p.A.

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01